

Circolare Mensile n. 5 di maggio 2020

MAGGIO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 “Nuova” IMU - Codici tributo per il versamento mediante il modello F24.....	2
2 Esclusione dell’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 - Chiarimenti	3
3 Fatture elettroniche - Adesione al servizio di consultazione e acquisizione - Ulteriore proroga dei termini	4
4 Termine per l’emissione della fattura - Scadenza in un giorno festivo - Rinvio al primo giorno lavorativo successivo - Esclusione.....	4
5 Erogazioni liberali per contenere il COVID-19 - Documentazione necessaria per fruire della detrazione	5
6 Detrazione per interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici sulle parti comuni - Chiarimenti.....	5
7 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio – Vendita <i>pro quota</i> dell’unità Immobiliare – Trasferimento delle rate non detratte	7
8 Rivalsa <i>post</i> accertamento con IVA assolta in compensazione.....	7
9 Mandato senza rappresentanza - Operazioni esenti IVA	8
10 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari - Conferimento d’azienda - Calcolo degli investimenti incrementali	8

1	<p>“NUOVA” IMU - CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24</p>
	<p>A decorrere dal 2020, i co. 738 - 783 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell'IMU, con abolizione della TASI.</p> <p>A seguito di tale riforma, con la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante i modelli F24 e F24 EP; • è stato istituito un nuovo codice tributo.
1.1	<p>CODICI TRIBUTO CONFERMATI</p> <p>I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “3912”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE</i>”; • “3913”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE</i>”; • “3914”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE</i>”; • “3916”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE</i>”; • “3918”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE</i>”; • “3923”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”; • “3924”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”. <p>Immobili del gruppo catastale “D”</p> <p>Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha confermato, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo istituiti dalla precedente ris. 21.5.2013 n. 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “3925”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO</i>”; • “3930”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE</i>”. <p>Modello F24 EP</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha altresì confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 EP, che erano stati istituiti dalle precedenti ris. 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.</p>
1.2	<p>NUOVO CODICE TRIBUTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA</p> <p>Per il versamento tramite il modello F24 dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1 co. 751 della L. 160/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha invece istituito il codice tributo “3939”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE</i>”.</p> <p>Ravvedimento operoso</p> <p>In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.</p>
1.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • indicando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); • barrando la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento; • barrando la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; • barrando la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”; • indicando nel campo “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre); • indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. 2020); nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
1.4	<p>VERSAMENTI FINO AL 2019</p> <p>Per gli anni d’imposta fino al 2019, i versamenti dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP devono essere effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le citate ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.</p>
2	<p>ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 - CHIARIMENTI</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.5.2020 n. 28, ha confermato che l’esclusione dei versamenti IRAP disposta dall’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”) si applica anche ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.</p>
2.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI DAL BENEFICIO</p> <p>In base alla citata disposizione, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”); • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i “solari”). <p>Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).</p>
2.2	<p>SOGGETTI CHE RIMANGONO OBBLIGATI AL VERSAMENTO</p> <p>Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” <i>holding</i> industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR; • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97); • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97). <p>Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.</p>
2.3	<p>INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO D’IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2019</p> <p>Per una società con esercizio “a cavallo” 1° luglio - 30 giugno, il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 è l’esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020.</p> <p>Con riferimento ad esso, non deve essere pagato il saldo IRAP, ordinariamente in scadenza il 31.12.2020; restano invece dovuti sia il primo acconto (che doveva essere corrisposto entro il 31.12.2019), sia il secondo acconto (in scadenza l’1.6.2020, atteso che il 31.5.2020 cade di domenica).</p> <p>Il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 è l’esercizio “a cavallo” 1.7.2020 - 30.6.2021. Con riferimento a quest’ultimo, non sarà corrisposto il primo acconto IRAP (che, in assenza dell’art. 24 del DL 34/2020, sarebbe stato da versare entro il 31.12.2020), mentre resteranno dovuti il secondo acconto (in scadenza il 31.5.2021) e il saldo (ordinariamente in scadenza il 31.12.2021).</p>

3	FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.5.2020 n. 185115, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
3.1	<p>NUOVO TERMINE</p> <p>Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati viene infatti ulteriormente differito dal 4.5.2020 (in base a quanto previsto dal precedente provv. 28.2.2020 n. 99922) al 30.9.2020.</p> <p>A meno di ulteriori rinvii, in assenza di adesione, a decorrere dall'1.10.2020, le fatture non saranno più disponibili per la visualizzazione o il <i>download</i>.</p> <p>Sarà comunque possibile aderire al servizio anche in data successiva al 30.9.2020, ma in tal caso saranno consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute – mediante il Sistema di Interscambio – dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia delle Entrate.</p>
3.2	<p>MOTIVAZIONI DELL'ULTERIORE RINVIO</p> <p>Come già avvenuto nel recente passato (si vedano, in particolare, i provv. Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 738239, 17.12.2019 n. 1427541 e 28.2.2020 n. 99922), il motivo principale che ha condotto ad un ulteriore rinvio del termine di adesione è da ricercarsi nell'introduzione dell'art. 14 del DL 124/2019. Tale disposizione sancisce, infatti, che i <i>file</i> delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio devono essere integralmente memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza.</p> <p>Allo stato attuale, però, la mancata adesione al servizio comporterebbe la memorizzazione dei soli "dati fattura" (ossia dei dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli, descrittivi, di cui al co. 2 lett. g) dello stesso articolo). Sul punto è opportuno ricordare, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte espresso perplessità in ordine alla memorizzazione integrale dei dati contenuti nei <i>file</i> delle fatture, giudicata sproporzionata rispetto alle finalità cui sarebbe indirizzata.</p> <p>L'art. 14 del DL 124/2019 stabilisce peraltro che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentita l'Autorità Garante, adottino "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo</i>".</p> <p>La situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha inoltre reso necessario disporre di un termine più ampio per "<i>le attività di implementazione tecnica e amministrativa</i>" indispensabili "<i>per attuare le predette disposizioni normative</i>" (cfr. motivazioni del provv. 4.5.2020 n. 185115).</p>
4	TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA - SCADENZA IN UN GIORNO FESTIVO - RINVIO AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.5.2020 n. 129, ha chiarito che l'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria " <i>che scadono il sabato o in un giorno festivo</i> ", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.
4.1	<p>NON DIFFERIBILITÀ DEL TERMINE</p> <p>Il caso preso in esame dall'Agenzia riguarda un soggetto passivo il quale, dovendo certificare un'operazione effettuata in data 31.12.2019, ha emesso (ovvero trasmesso al Servizio di Interscambio) una fattura in data 13.1.2020, essendo il 12 un giorno festivo, ritenendo applicabile anche a tale fattispecie l'art. 7 del DL 70/2011.</p> <p>Alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del DPR 633/72 e dei numerosi chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (si veda circ. 17.6.2019 n. 14):</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> • la fattura “immediata”, analogica o cartacea, deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione così come determinato dall’art. 6 del DPR 633/72; • la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72); • nella fattura elettronica (cioè nel <i>file</i> XML in caso di documento in formato elettronico trasmesso mediante il Sistema di Interscambio) deve essere indicata la data in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è effettuata; la data di emissione è, invece, valorizzata dal Sistema di Interscambio “<i>all’atto della trasmissione del file al sistema</i>”. <p>L’agevolazione che consente di differire gli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Secondo quanto sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, però, la fattura è destinata a un soggetto, la “controparte contrattuale”, per il quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza ai fini della detrazione dell’IVA; in tal caso, quindi, non può operare il differimento al primo giorno lavorativo successivo, previsto dal citato art. 7 del DL 70/2011.</p>
4.2	<p>PROFILI SANZIONATORI</p> <p>Qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, il documento si dovrà considerare emesso in ritardo, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, in misura pari a un importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro; • da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta; • tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito). <p>In estrema sintesi, si applicherà la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 nel caso in cui la trasmissione del <i>file</i> fattura al Sistema di Interscambio sia avvenuta a 13 giorni dall’effettuazione dell’operazione; l’importo sarà determinato in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro), in considerazione del fatto che l’emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo.</p>
5	<p>EROGAZIONI LIBERALI PER CONTENERE IL COVID-19 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE</p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 25 ha ribadito che, per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dall’art. 66 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), in generale, per le erogazioni liberali in denaro è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale; • il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. <p>Tali precisazioni, precedentemente fornite nella ris. 27.4.2020 n. 21 e nella circ. 6.5.2020 n. 11 della stessa Agenzia, si estendono anche ai versamenti effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330.</p>
6	<p>DETRAZIONE PER INTERVENTI COMBINATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI SULLE PARTI COMUNI - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con le risposte a interpello 22.5.2020 n. 138 e 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che consentono di beneficiare</p>

segue	<p>dell'agevolazione fiscale dell'80% o dell'85% ai sensi dell'art. 14 co. 2-<i>quater</i>.1 del DL 63/2013. In particolare, il co. 2-<i>quater</i>.1 prevede una detrazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.</p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3; • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-<i>quater</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 (interventi di riqualificazione energetica) e dal co. 1-<i>quinquies</i> dell'art. 16 dello stesso decreto (interventi antisismici).
6.1	<p>MISURA DELLA DETRAZIONE</p> <p>L'agevolazione, che compete anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, è stabilita nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore; • dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
6.2	<p>RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO DI SPESA</p> <p>La detrazione, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo; • si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
6.3	<p>RILEVANZA DELL'ACCATASTAMENTO ANTE LAVORI</p> <p>Per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.</p>
6.4	<p>REQUISITI NECESSARI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</p> <p>Per fruire della detrazione di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 dell'art. 14 del DL 63/2013 è necessario che sussistano i requisiti richiesti per beneficiare del c.d. "sismabonus" e del c.d. "ecobonus". Ai fini del "sismabonus", nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta la stessa volumetria dell'edificio preesistente, altrimenti si configurerebbe una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e) del DPR 380/2001.</p> <p>Anche ai fini dell'"ecobonus" gli edifici oggetto degli interventi devono essere "esistenti" e sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione (circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13).</p> <p>Presenza di impianti di riscaldamento</p> <p>Gli edifici interessati dall'agevolazione, inoltre, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile (tale condizione non è richiesta per gli interventi di installazione dei pannelli solari e, dall'1.1.2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).</p> <p>Edifici "collabenti"</p> <p>L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") e anche per questa tipologia di immobili deve essere dimostrabile la presenza dell'impianto di riscaldamento negli ambienti nei quali sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.</p>
6.5	<p>INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - EDIFICIO COMPOSTO DA UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE</p> <p>Considerato che l'agevolazione di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 in commento riguarda i lavori sulle parti comuni, la stessa spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, ma non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa; in quest'ultimo caso, infatti, non ci sono nell'edificio delle "parti comuni".</p>

7	<p>DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - VENDITA PRO QUOTA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE - TRASFERIMENTO DELLE RATE NON DETRATTE</p> <p>Con riguardo ai criteri di trasferimento della detrazione per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, il relativo co. 8 affronta espressamente due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vendita dell'immobile; • il decesso del titolare dell'immobile. <p>Nella prima ipotesi, alle vendite avvenute a partire dall'1.1.2012, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.</p> <p>Nella risposta a interpello 22.5.2020 n. 142, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso in cui oggetto di vendita sia non l'intera proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento agevolato, bensì una quota di comproprietà di quest'ultima, la disposizione contenuta nell'art. 16-<i>bis</i> co. 8 del TUIR trova applicazione solo quando, a seguito dell'acquisto della quota di comproprietà, l'acquirente divenga proprietario a titolo esclusivo dell'immobile.</p> <p>L'utilizzo delle rate residue della detrazione IRPEF, pertanto, rimane in capo al venditore qualora venga ceduta solo una quota dell'unità immobiliare e non il 100%, a meno che, per effetto della cessione <i>pro quota</i>, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.</p>
8	<p>RIVALSA POST ACCERTAMENTO CON IVA ASSOLTA IN COMPENSAZIONE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 27.5.2020 n. 153, ha chiarito che la rivalsa successiva, ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, non è ostacolata dalla circostanza che la maggiore IVA accertata sia stata parzialmente assolta dal cedente/prestatore mediante compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Né risulta rilevante la circostanza che il cedente/prestatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale, ovvero che questo detenga una partecipazione di controllo sul cessionario/committente, né che tale partecipazione sia stata oggetto di cessione a terzi.</p>
8.1	<p>PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA CON COMPENSAZIONE</p> <p>Per l'Agenzia delle Entrate, la rivalsa <i>post</i> accertamento non è ostacolata dalla circostanza che la maggior imposta sia assolta tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>In tal senso, già la circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35 (§ 2.4) aveva precisato che la compensazione, consistente in una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, è ugualmente soddisfattiva delle ragioni creditorie dell'Erario; pertanto, nell'ipotesi in cui l'IVA accertata sia stata assolta, in parte, mediante versamento e, in parte, mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede di definizione dell'accertamento, l'ammontare dell'IVA oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell'IVA pagata a mezzo F24, ma sarà pari all'ammontare complessivamente dovuto, inclusa la quota di debito estinta per compensazione.</p>
8.2	<p>ADEMPIMENTI PRODROMICI ALLA RIVALSA</p> <p>Circa gli adempimenti prodromici all'esercizio della rivalsa dell'IVA pagata in sede di accertamento dalla società fallita ed alla successiva detrazione da parte del cessionario/committente, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto previsto nella precedente circ. 35/2013 (§ 4.1), secondo cui, al fine di esercitare il diritto alla rivalsa successiva, il cedente/prestatore deve emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72) con le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ovvero, dall'1.1.2013, con i dati semplificati di cui all'art. 21-<i>bis</i> (richiamando, se emesse, le fatture originarie) e con gli estremi identificativi dell'atto di accertamento, che costituisce titolo per la rivalsa.</p> <p>Il documento è annotato nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 "per memoria", posto che l'IVA recuperata a titolo di rivalsa non partecipa alla liquidazione periodica,</p>

segue	né viene indicata in una posta a debito in sede di dichiarazione annuale. Il diritto alla detrazione, invece, è subordinato all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72.
8.3	<p>DETRAZIONE DELL'IVA ADDEBITATA IN RIVALSA POST ACCERTAMENTO</p> <p>L'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente la rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia corrisposto le somme dovute all'Erario. L'esercizio della rivalsa "successiva" legittima il cessionario/committente, nei cui confronti è esercitata, all'esercizio della detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggior imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria. La norma, invece, non richiede che il committente/cessionario debba anche riscontrare l'avvenuto versamento all'Erario dell'IVA oggetto di accertamento, essendo solo tenuto all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore.</p>
9	<p>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - OPERAZIONI ESENTI IVA</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 132 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime di fatturazione applicabile qualora una società gestisca un ambulatorio, nel quale diversi professionisti (es. medici e fisioterapisti) erogano ai clienti servizi sanitari.</p>
9.1	<p>TRATTAMENTO IVA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 co. 3 ultimo periodo del DPR 633/72, <i>"le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"</i>.</p> <p>A tale proposito, è stato precisato, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario; • la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.
9.2	<p>REGIME DI FATTURAZIONE</p> <p>Nel caso esaminato, pertanto, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emette fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti applicativi; • riceve fattura dal professionista (mandante) per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione IVA ove sussistano i presupposti applicativi (il corrispettivo esente IVA è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima).
10	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - CONFERIMENTO D'AZIENDA - CALCOLO DEGLI INVESTIMENTI INCREMENTALI</p> <p>Con la risposta a interpello 25.5.2020 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al fine della fruizione da parte della società conferitaria del credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017, la modalità di calcolo degli investimenti incrementali in caso di conferimento d'azienda.</p>
10.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Nel caso di specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2018, Tizio ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all'azienda della ditta individuale; • nel 2019, l'azienda è stata oggetto di conferimento a favore della società Alfa srl, con contestuale cessazione della ditta individuale;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019, la società conferitaria ha effettuato investimenti pubblicitari relativi all'azienda medesima.
10.2	<p>RILEVANZA DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DALLA CONFERENTE</p> <p>Ai fini del computo dell'investimento incrementale su cui calcolare il credito d'imposta in caso di conferimento d'azienda, la società conferitaria deve considerare l'ammontare degli investimenti effettuati dalla conferente.</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, per determinare l'investimento incrementale del 2019 su cui calcolare il credito d'imposta, la conferitaria deve considerare l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale.</p>